

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 626

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MOLINARI** e **MAISANO GRASSI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 SETTEMBRE 1992

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17
maggio 1988, n. 175, e attuazione della direttiva CEE
n. 88/610, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi
con determinate attività industriali

INDICE

Relazione	Pag.	3
Disegno di legge	»	24

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge di modifica del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988, si propone di rendere effettivo e pienamente operativo il recepimento della direttiva 82/501/CEE sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività produttive. Ad oltre quattro anni dalla sua entrata in vigore, i dettati del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988 risultano in buona parte inattuati.

Al 25 maggio 1992 risultano apposite notifiche presentate da 211 stabilimenti per un totale di 708 impianti, suddivisi nelle seguenti tipologie:

impianti chimici e petrolchimici	n.	163
depositi di sostanze liquide-gassose	»	47
depositi di sostanze liquefatte	»	178
impianti di raffinazione petrolifera	»	320
Totale ...	n.	708

Gli stabilimenti corrispondenti alle diverse tipologie risultano così suddivisi:

stabilimenti chimici	n.	76
depositi liquidi	»	13
depositi gas liquefatti	»	104
raffinerie	»	18

La distribuzione delle notifiche per regione è la seguente:

REGIONI	Siti	Impianti
Piemonte	15	44
Lombardia	32	123

Trentino-Alto Adige	1	1
Veneto	19	60
Friuli-Venezia Giulia	4	7
Liguria	15	23
Emilia-Romagna	21	31
Toscana	12	37
Umbria	3	4
Marche	5	29
Lazio	13	30
Abruzzo	4	4
Campania	14	43
Puglia	17	53
Calabria	3	5
Sicilia	20	153
Sardegna	13	58
	<u>211</u>	<u>708</u>

Su 211 stabilimenti e 708 impianti a più alto rischio risultano, dopo quattro anni, avviate solo 21 istruttorie relative a 168 impianti (di queste, 12 istruttorie sono in attesa della conferenza di servizio, 4 hanno terminato la conferenza di servizio e 5 sono in attesa del decreto finale con le prescrizioni per la sicurezza, nessuna è stata definitivamente conclusa).

La situazione dell'applicazione dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988 è ancora più critica: si tratta degli impianti soggetti ad obbligo di dichiarazione alle regioni e dei relativi interventi di verifica e di prescrizione di misure di sicurezza a cura delle regioni stesse.

Di alcune regioni non si conoscono nemmeno i dati (Sicilia, Sardegna, Campania, Abruzzo, Valle d'Aosta, Trentino-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Alto Adige), di altre si conoscono i dati seguenti:

	Industrie
	-
Piemonte	71
Lombardia	320
Veneto	95
Friuli	12
Liguria	22
Emilia-Romagna	81
Toscana	65
Marche	9
Umbria	10
Lazio	40
Molise	4
Puglie	30
Basilicata	4
Calabria	3

	766
	=====

Per far fronte alle previsioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988 solo sei regioni hanno provveduto all'emanazione di proprie leggi (Lombardia, con legge regionale 10 maggio 1990, n. 50; Emilia-Romagna, con legge regionale 30 maggio 1991, n. 13; Toscana, con legge regionale 12 agosto 1991, n. 41; Puglia, con legge regionale 4 dicembre 1991, n. 12; Friuli-Venezia Giulia, con legge regionale 18 marzo 1992, n. 11; Piemonte, con legge regionale 30 giugno 1992, n. 32); altre regioni stanno discutendo proposte di legge (Liguria, Lazio, Trentino-Alto Adige, Marche e Veneto); di altre ancora non si sa nulla.

Tutte le regioni sono comunque nella condizione di forte difficoltà a far fronte ai compiti previsti, senza dotazioni organiche e senza finanziamenti minimamente adeguati.

Data l'evidente difficoltà all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988, su sollecitazione dell'Associazione «ambiente e lavoro» e di alcuni gruppi parlamentari, solo il 7 gennaio 1992 il Governo ha approvato un decreto-legge che prevede alcune modifiche necessarie,

ma non sufficienti: decreto poi reiterato il 20 maggio 1992 (decreto-legge n. 288) e che è in attesa di conversione.

Dati i ritardi il Ministro dell'ambiente, inoltre, provvedeva il 12 febbraio 1992 con proprie ordinanze cautelative per undici stabilimenti industriali che prescrivevano interventi urgenti sulle tecnologie e sugli impianti finalizzati alla sicurezza delle popolazioni e dell'ambiente.

Circa 1.800 sindaci infine dovevano informare, a norma dell'articolo 11, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988, le popolazioni: nessun sindaco ha adempiuto a tale obbligo; decine di migliaia di lavoratori dovevano essere informati dai fabbricanti, a norma dell'articolo 3, comma 2, del più volte citato decreto del Presidente della Repubblica, sui rischi possibili e le conseguenti misure di prevenzione e sicurezza: non sono noti casi concreti di totale adempimento.

Le inadempienze sopra riscontrate sono dovute a varie cause: il decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988 aveva oggettivi limiti dovuti alla sua stessa natura di atto normativo. Trattasi infatti di un decreto legislativo emanato in virtù della nota legge delega 16 aprile 1987, n. 183; come tutti i decreti legislativi era quindi vincolato nei limiti contenuti nella delega; nel tempo di dodici mesi, non era materialmente possibile innovare le competenze delle pubbliche amministrazioni, creare istituti nuovi e inserire capitoli di spesa; impossibile poi sanare le carenze di organico nei settori della pubblica amministrazione, ed in particolare del Ministero dell'ambiente, all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), all'Istituto superiore di sanità (ISS) nei vigili del fuoco, nelle regioni e nei servizi territoriali e multizonali delle unità sanitarie locali.

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988 ha consentito comunque la emersione di migliaia di attività a rischio rilevante.

Avanziamo perciò la proposta di una consistente innovazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

n. 175 del 1988 e quindi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 marzo 1989, che superi alcuni dei principali limiti evidenziatisi con la prima applicazione.

Essi possono essere sintetizzabili in:

- 1) troppi pareri e concerti vincolanti;
- 2) insufficienza di organici;
- 3) migliore definizione dei doveri di informazione;
- 4) modifica delle soglie quantitative delle diverse classi;
- 5) recepimento di nuove direttive della CEE;
- 6) realizzazione di una appropriata banca dati.

È necessaria una modifica ottenibile in tempi rapidi, in quanto tale da non stravolgere la struttura potenziale del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988; la legge sui rischi rilevanti, che continuiamo a ritenere strumento decisivo, può e deve essere attuata perchè quanto più non si attuano le leggi, tanto più si penalizzano gli onesti e si diminuisce la credibilità dello Stato.

Proponiamo, perciò, limitate correzioni che sono facilmente attuabili e toglierebbero molti dei « granelli di sabbia » che possono bloccare l'ingranaggio.

Il disegno di legge odierno recupera alcuni contenuti del decreto del Ministro dell'ambiente 20 maggio 1991, e li arricchisce con le proposte avanzate dall'associazione « Ambiente e lavoro » nel convegno « Rischi rilevanti » svoltosi a Milano il 18 febbraio 1991.

Le istruttorie nazionali sugli impianti soggetti a notifica sono bloccate per molti motivi, ma principalmente perchè per arrivare ad una decisione occorrono i pareri del Ministero dell'ambiente; del Ministero della sanità; dell'Istituto superiore di sanità; dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro; del Consiglio nazionale delle ricerche; dei vigili del fuoco; della Commissione del Ministero della sanità istituita con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1985; del Coordinamento attività sicurezza industriale istituito con

decreto ministeriale in data 18 dicembre 1985; della regione; del comune; della USL. Non esiste cioè un unico « colpevole » in caso di omesso parere poichè i responsabili sono tanti e non è dato sapere, dunque, a chi addossare le responsabilità.

Proponiamo di snellire l'iter dell'istruttoria in tale maniera:

- 1) facendo inviare le notifiche immediatamente a Ministeri, regioni, comuni, USL;
- 2) svolgere l'istruttoria, chiedendo ulteriori eventuali informazioni al fabbricante;
- 3) convocare una conferenza di servizio, presenti tutti i soggetti od enti coinvolti;
- 4) convocare una seconda conferenza di servizio, laddove necessario, ultimata la quale l'istruttoria si conclude, anche se alcuni degli undici soggetti non vi partecipino;
- 5) i Ministri competenti esaminano le conclusioni del responsabile dell'istruttoria (non necessariamente un funzionario ministeriale, ma anche un dirigente delle pubbliche amministrazioni, dell'ISS, dell'ISPESL, delle USL, e altri purchè con certificate competenze in materia).

L'informazione pubblica era uno dei punti qualificanti del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988, ed uno dei maggiori adempimenti incompiuti. Pertanto proponiamo di:

- 1) recepire la « scheda di informazione » (allegato V-ter alla proposta di legge e proposta dalla rivista *Dossier ambiente* n. 11), che ha ottenuto significativi e generalizzati consensi da parte di tutte le forze pubbliche e sociali. La scheda, obbligatoriamente completata dal fabbricante e controllata dalla pubblica amministrazione, deve essere disponibile non solo per cittadini e lavoratori, ma anche per altre aziende che acquistano la materia, perchè chi vende non sempre evidenzia i rischi possibili e le prevenzioni da adottare.

In tema di legislazione regionale proponiamo:

- 1) evidenziare meglio i compiti delle regioni;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2) indicare i criteri della legislazione regionale, sullo schema della legge regionale 10 maggio 1990, n. 50, della Lombardia;

3) definire una istruttoria regionale, simile anche se più snella di quella ministeriale.

Per quanto concerne il personale ed i finanziamenti, la presente iniziativa propone di:

1) aumentare gli organici presso il Ministero dell'ambiente per 110 unità comprensive di tutte le figure tecniche ed amministrative necessarie (si tratta di una persona ogni sette notifiche, dunque una quantità appena sufficiente);

2) aumentare gli organici dell'Istituto superiore di sanità di almeno 20 unità come minimo indispensabile, avendo limitato il loro intervento a « quanto di competenza » e non « a tutto » come nel precedente testo del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988;

3) aumentare di 52 unità i tecnici dei vigili del fuoco, distribuiti regionalmente;

4) aumentare di 200 unità il personale delle regioni da distribuire in proporzione alla presenza di impianti a rischio;

5) stanziare la somma necessaria a pagare il suddetto personale, acquistare le attrezzature minime indispensabili e a definire una limitata indennità agli istruttori, che sono pagati dalle pubbliche amministrazioni competenti;

6) realizzare la banca dati sulle attività a rischio industriale, già definita dall'articolo 13, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988 all'interno del programma SINA, di cui al Piano triennale, dunque all'interno di finanziamenti già previsti da detto programma e senza costi aggiuntivi.

Infine circa i poteri sostitutivi, si propone una via che ci sembra ragionevole:

1) si stabilisce un'autorità, il Ministro dell'ambiente, per le notifiche e la regione per le dichiarazioni, che sia titolata a decidere dopo aver acquisito i pareri degli enti competenti;

2) essendo in presenza di una decisione formale della pubblica amministrazione (presa dopo che vi sono state almeno due sedi per esprimere motivati dissensi), il Ministero o la regione si prevede che possano adottare provvedimenti sostitutivi, in assenza di adempimenti delle autorità territoriali. Tali provvedimenti sostitutivi possono andare in ogni senso: concedere autorizzazioni oppure revocarle. Sottolineando che questa proposta intende salvaguardare sia i diritti a conoscere, ad avanzare dubbi e riserve e a chiedere supplementi di indagine, sia a poter infine decidere fra tre ipotesi: « SI », « NO », « SI a condizione che si adottino queste varianti ».

Onorevoli colleghi, ribadiamo che il presente disegno di legge intende introdurre alcune limitate modifiche per una miglior attuazione della legge sui rischi rilevanti. Ricordiamo ancora che le modifiche recepiscono in larga misura sia le proposte avanzate dal Ministero dell'ambiente sia quelle sostenute dall'associazione « Ambiente e lavoro », dalla Lega per l'ambiente e dalla Società nazionale degli operatori della prevenzione.

Auspichiamo, pertanto, che l'esame del presente disegno di legge possa avvenire in tempi rapidi e che sia possibile procedere in sede deliberante da parte delle competenti Commissioni parlamentari.

LA SCHEDA DI INFORMAZIONE

La «scheda di informazione», proposta nell'allegato V-ter, ha come finalità quella di fornire ai cittadini e ai lavoratori le informazioni relative a:

- a) il tipo di processo produttivo, secondo l'allegato I;
- b) la sostanza presente e le loro quantità in ordine di grandezza;
- c) i rischi possibili per i lavoratori, la popolazione e l'ambiente;
- d) le conclusioni relative al rapporto di sicurezza e le misure integrative di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988;
- e) le misure di sicurezza e le norme di comportamento da seguire in caso di incidente.

PARTE A

Sezione A1: Ente compilatore.

L'obbligo di informazione spetta ai sindaci; nulla vieta che i sindaci, soprattutto dei piccoli centri, possano chiedere l'ausilio tecnico di altri settori della pubblica amministrazione (USL, Vigili del fuoco, assessorati regionali, ecc.).

Il numero progressivo è utile al riconoscimento dell'impianto; tale numero è costituito da:

- due lettere = sigla della provincia;
- cinque lettere = prime cinque lettere del comune (o, per i comuni maggiori, numero di cap);
- quattro cifre = determinazione dell'azienda;
- tre cifre = determinazione del singolo impianto aziendale.

In questo modo, nuovi impianti in un'azienda non modificano la prima parte del numero e consentono elaborazioni statistiche.

Sezione A2: L'impianto.

Sono riportate:

- a) la classe di appartenenza dell'impianto così definita:
 - A = aziende sottoposte ad obbligo di notifica;
 - B 1 = sottoposte ad obbligo di dichiarazione « completa »;
 - C = sottoposte ai controlli di legge, ma non all'invio di documentazione;
- b) la data di compilazione della scheda;
- c) l'ubicazione dell'impianto e la ragione sociale dell'azienda.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Sezione A3: Riferimenti informativi della pubblica amministrazione.

Riporta:

- a) l'ente, che deve dare le ulteriori informazioni o spiegazioni ai cittadini;
- b) l'ente deputato al primo intervento di controllo (in generale le unità sanitarie locali);
- c) l'ente incaricato dell'intervento di emergenza (nello specifico, le prefetture).

Le specifiche sono essenziali per indicare gli enti preposti, cui i cittadini possono rivolgersi per chiedere informazioni o comunicare notizie.

Non vengono riportati i nominativi dei responsabili aziendali, che comunque devono essere noti alle pubbliche amministrazioni.

Sezione A4: Tipo di depositi e sostanze presenti.

Riporta:

- a) il tipo di attività dell'impianto definita, secondo l'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988, con una sintetica descrizione del processo;
- b) la classe di rischio A, B 1, B 2, C (come da sezione A2);
- c) i depositi separati e la quantità delle sostanze presenti secondo l'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988;
- d) le sostanze presenti, con numero e quantità, secondo l'allegato III del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988 nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 marzo 1989;
- e) il numero delle altre sostanze pericolose (di cui all'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988): il loro elenco, con relative quantità e caratteristiche, viene - per comodità di lettura - rinviato alle schede delle singole sostanze di cui alla parte B della scheda.

*Sezione A5: Schematizza il tipo di rischio.**Sezione A6: Tipologia del rischio e misure di prevenzione e sicurezza adottate.*

Tipo di rischio: ad esempio, liberazione di sostanze tossiche per ingestione, inalazione, contatto; irraggiamento (sfera di fuoco); onde d'urto (rottura vetri); eccetera.

Vanno riportate le misure di prevenzione e sicurezza adottate (esempio: sistemi di allarme automatico e di arresto di sicurezza; serbatoi di contenimento; barriere antincendio o simili).

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Vanno specificate le conclusioni delle istruttorie della Pubblica amministrazione e le eventuali misure di sicurezza aggiuntive dettate.

Sezione A7:

a) *Mezzi di segnalazione di incidente.*

Sono i primi segnali di pericolo che devono essere immediatamente attivati per avvisare i cittadini.

b) *Comportamento da seguire.*

Al primo avviso i cittadini devono sapere come comportarsi (a volte comportamenti errati aumentano le conseguenze).

In generale è opportuno: non lasciare l'abitazione, fermare la ventilazione, chiudere le finestre, seguire le indicazioni date dalle autorità competenti.

Tuttavia in casi specifici sono necessari ulteriori o diverse modalità di comportamento che devono essere segnalate.

c) *Mezzi di comunicazione previsti.*

Sono i mezzi che *in loco* risultano accessibili immediatamente ed alla maggioranza della collettività per le comunicazioni date dalle autorità pubbliche competenti (esempio: radio locale, televisioni locali, altoparlanti, eccetera).

d) *Presidi di pronto soccorso.*

Sono quelli attivati dalle prefetture e dalle autorità circa il piano di emergenza, esempio: intervento dei Vigili del fuoco, della Protezione civile e delle forze dell'ordine; allerta di ambulanze ed ospedali, blocco e incanalamento del traffico, eccetera.

PARTE B

Sezione B1: Ente compilatore.

Riporta l'ente compilatore, come da Sezione A1; riporta inoltre il numero progressivo per l'immediato riconoscimento dell'impianto.

Sezione B2: Sostanza.

Sostanza/Codice aziendale. - Nome e sigla con la quale la sostanza è comunemente conosciuta.

Data di compilazione. - Serve come riferimento per l'aggiornamento periodico delle schede. L'aggiornamento è importante poichè l'evoluzione delle conoscenze in campo tecnologico è molto veloce.

Utilizzazione. - Le condizioni di rischio sono spesso differenti, e di molto, a seconda le modalità con le quali viene utilizzata; sulla scheda dovranno essere riportati i tipi di utilizzo e i rischi/precauzioni per ognuno di essi. Esempio: *intermedio*: prodotto che si forma in una fase del processo (ciclo produttivo) e che può essere trasformato direttamente o indirettamente in prodotto finito; *solvente*: è utilizzato per facilitare una reazione chimica od il trasferimento di un prodotto (generalmente solido) o per facilitare la purificazione di un prodotto dai sottoprodotti che lo accompagnano.

N.B. - L'utilizzazione di una sostanza quale solvente necessita di precauzioni poichè i solventi, in generale, sono volatili e presentano seri rischi di infiammabilità.

Casella vuota: serve ad identificare un'utilizzazione diversa dalle precedenti; esempio: *additivi*: componenti che, aggiunti in modesta quantità, conferiscono miglioramenti delle qualità richieste (colore, resistenza, eccetera).

Prodotti secondari/impurezze: presenti come sottoprodotto di reazione.

N.B. - Sono importanti ai fini dei rischi/prevenzione poichè possono essere sostanze di per sè pericolose in modeste quantità ed inoltre possono aumentare di molto la propria presenza in determinate condizioni (anche accidentali) di reazione è il caso del cloruro di vinile monomero nel PVC oppure della diossina che, nella lavorazione del triclorofenolo, può diventare prodotto principale.

Sezione B3: Identificazione.

Identificazione. - Comprende tutti i dati utili ad identificare con assoluta precisione la sostanza, al di là del nome diverso con il quale può essere chiamata.

Nome chimico. - Nome attribuito in base alla formula chimica, sulla base di un criterio stabilito a livello internazionale (nomenclatura IUPAC, cioè dell'*International Union of Pure and Applied Chemistry*).

Nomi commerciali e sinonimi. - La stessa sostanza può essere conosciuta con nomi differenti o con sinonimi (esempio: toluene/toluolo). In questa casella devono essere riportati tutti i nomi ed in

particolare la sigla con la quale viene comunemente identificata in azienda.

Nomenclatura Chemical Abstract. - Corrisponde al nome chimico in inglese.

Numero di registro CAS. - Quasi tutte le sostanze conosciute sono individuate dal *Chemical Abstract (C.A.)*, tramite un numero che ne facilita la consultazione.

N.B. - Il C.A. è una raccolta delle principali pubblicazioni e brevetti di argomento scientifico nel campo chimico; il numero ed il riferimento al C.A. consentono la sicura identificazione delle sostanze a livello internazionale).

Numero CEE. - È il numero definito a livello CEE.

Numero DPR n. 175 del 1988. - Identifica il numero della sostanza secondo l'allegato III del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175.

Peso molecolare. - Somma dei pesi degli atomi che costituiscono la sostanza.

Formula bruta. - Indica da quali e quanti atomi è costituita la sostanza.

Formula di struttura. - Indica graficamente il modo in cui sono legati gli atomi nella sostanza; consente l'identificazione a differenza della formula bruta, che può essere eguale per più sostanze, tra loro molto diverse.

Sezione B4: Caratteristiche chimico-fisiche.

Stato fisico. - Liquido/solido liquido/gassoso alle normali condizioni e nelle diverse fasi di lavorazione (la pericolosità può variare di molto).

Colore. - Utile a volte per identificazioni visive.

Odore. - Caratteristica che può servire ad identificare le sostanze. Non è mai consigliabile annusare sostanze ignote o non perfettamente conosciute. A volte può essere importante saper riconoscere le sostanze (il naso è ancora un buon mezzo di difesa) per evidenziare sostanze nell'ambiente di lavoro (basti pensare al gas di città nelle case). Occorre tener però conto di due fattori:

1) l'odore non è schematicamente correlabile alla tossicità (l'ossido di carbonio è inodore);

2) la percepibilità dell'odore di molte sostanze avviene a livelli di concentrazione nell'aria superiori alle soglie di tossicità (TLV), inoltre

l'assuefazione all'odore fa aumentare notevolmente la soglia olfattiva (cioè si sente solo a concentrazioni più alte).

Solubilità in acqua/solventi organici. - Dati utili per chi deve manipolare le sostanze (es. toglierla da un reattore). Sono dati importanti di penetrazione corporea: tanto più una sostanza è solubile nei grassi (liposolubile) tanto più facilmente supera la barriera della pelle e le barriere interne delle membrane cellulari.

Densità. - Evidenzia se la sostanza è più leggera o più pesante dell'acqua (la cui densità è = 1). Se la sostanza non è miscibile in acqua, affonda se ha densità superiore a 1 (es. olio), galleggia se inferiore a 1 (es. tetracloruro di carbonio).

Densità vapori. - Essendo aria = 1, questo dato evidenzia se un'emanazione di vapori tende a salire verso l'alto o ad addensarsi sul basso; importante per scegliere un corretto sistema di captazione dei vapori.

Punto di fusione (p.f.). - È la temperatura di passaggio dallo stato solido a quello liquido; può essere utile per prevedere eventuali criteri tecnico/impiantistici (es. blocco delle tubazioni).

Punto di ebollizione (p.e.). - È la temperatura di passaggio dallo stato liquido a quello gassoso.

Tensione di vapore. - Determina la facilità con la quale una sostanza passa (ad una data temperatura) allo stato di vapore; si esprime in mm/Hg con riferimento alla pressione atmosferica di 760 mm/Hg. Ad esempio, se una sostanza ha una t.v. 760 mm/Hg ad 80°C significa che essa passa allo stato di vapore ad 80°C, cioè bolle, così come l'acqua bolle a 100°C.

N.B. - Questi due dati (t.e.-t.v.) sono importantissimi poichè esprimono la volatilità di una sostanza = il sistema respiratorio è una via di passaggio fondamentale delle sostanze tossiche dall'ambiente all'uomo.

Reazioni pericolose. - Devono essere indicate le possibili reazioni con altre sostanze, che possono generare pericolo (esplosioni, sviluppo forte calore, sviluppo vapori tossici, ecc.). Inoltre vanno evidenziate le reazioni pericolose che possono avvenire con i normali mezzi di bonifica o di pulizia o estinguenti (acqua, CO₂, CCP₄).

Punto di infiammabilità. - È la temperatura minima (alla pressione di 760 mm di Hg) alla quale una sostanza emette vapori in quantità sufficiente per formare con l'aria una miscela infiammabile. Si determina, secondo norme precise, in vaso « aperto » o « chiuso ».

Il punto di infiammabilità è un modo sufficientemente semplice per

stabilire il grado di pericolosità dei liquidi volatili infiammabili e permette di determinare la temperatura approssimativa alla quale i combustibili liquidi possono essere immagazzinati e manipolati senza che si formino miscele esplosive nell'aria.

Limiti inferiore e superiore di infiammabilità in aria (% in volume). - Sono detti anche limiti di esplodibilità. I gas o i vapori combustibili, in miscela con l'aria, si possono accendere soltanto entro determinati limiti di concentrazione; nel campo compreso tra di essi l'esplosione si propaga, se innescata da un'opportuna sorgente, indipendentemente dall'ulteriore apporto di energia e di aria. Il limite inferiore (o superiore) di esplodibilità è la concentrazione in cui essi devono venirsi a trovare affinché la miscela gas-aria o vapore-aria risulti esplodibile.

Per le polveri infiammabili, che in sospensione nell'aria possono dar luogo a miscela esplosiva, è richiesto solo il limite inferiore, in g/m³.

Sia per i gas e vapori, che per le polveri, tanto più basso è il limite inferiore di infiammabilità e tanto maggiore è il rischio. Un valore basso infatti significa che basta una piccola quantità di sostanza presente nell'aria per raggiungere la condizione di presenza di pericolo.

Temperatura di autoaccensione. - È la minima temperatura della sorgente esterna di accensione sufficiente a provocare l'accensione di una miscela gas-aria o vapore-aria nel rapporto più facilmente infiammabile ed atta a consentire la propagazione della fiamma senza ulteriore apporto di calore. Per le polveri infiammabili generalmente i valori significativi, che è bene conoscere, sono due:

a) la temperatura di ignizione della nube, per le miscele di aria e polvere in sospensione;

b) la temperatura di lenta combustione (strato di 5 mm. su superficie calda), per la polvere depositata.

Anche per le temperature di autoaccensione, ovviamente, ai valori più bassi corrisponde il rischio maggiore.

Sezione B5: Classificazione ed etichettatura.

La classificazione può essere:

a) legale: il decreto ministeriale 21 maggio 1981, e successive modifiche, riporta un elenco di sostanze. In tale elenco sono attribuiti per ogni sostanza:

1) simboli di pericolo;
2) numeri di identificazione relativi alla natura dei rischi (R) ed ai consigli di prudenza (S);

b) provvisoria: tutte le sostanze non elencate nel suddetto decreto ministeriale 21 maggio 1981 devono essere etichettate secondo criteri generali stabiliti dalla legge.

Gli allegati III e IV del citato decreto, e successive modifiche,

stabiliscono le scelte per le indicazioni della natura dei rischi e i consigli di prudenza.

c) non richiesta: tutte le sostanze che non rientrano nei due casi precedenti.

Simbolo di pericolo. - È il simbolo che evidenzia visivamente la pericolosità di una sostanza. Se ne possono, se necessario, anche inserire due.

Frase di rischio *: sono le frasi che esemplificano i rischi specifici della sostanza corrispondenti ad una numerazione specifica del decreto ministeriale 21 maggio 1981, all. III. La legge prevede che l'etichettatura indichi le frasi con la lettera R seguita dai numeri corrispondenti ai rischi specifici; nella scheda, oltre al numero, va scritta la frase prevista.

Consigli di prudenza *: sono le frasi che esemplificano i consigli di prudenza (all. IV del decreto ministeriale 21 maggio 1981). Nell'etichettatura sono evidenziate dalla lettera S seguita dai numeri corrispondenti a quanto previsto dall'allegato IV. Nella scheda va riportata per iscritto l'intera frase.

Indicazione di pericolo: accompagna ogni simbolo di pericolo (es. tossico: T; corrosivo: C).

* Le cifre che accompagnano R e S sono separate da un trattino orizzontale o da una barra obliqua, che hanno il seguente significato: trattino orizzontale = enunciazione separata dei rischi R o dei consigli S; barra obliqua = enunciazione combinata possibile in una sola frase di R o S.

Sezione B6: Informazioni tossicologiche.

La sezione inizia con la descrizione delle vie di penetrazione. Infatti, la sostanza chimica che si trova nell'ambiente di lavoro, può penetrare all'interno del corpo umano precipuamente attraverso la pelle, l'intestino o il polmone.

Conoscere le vie di penetrazione è molto importante, perchè è la prima condizione per evitare rischi di effettiva penetrazione nel corpo umano. Per esempio, è abitudine molto frequente negli ambienti di lavoro, pulirsi le mani unte d'olio con solventi di varia natura.

La pratica va tassativamente evitata, perchè molti di questi solventi sono assorbiti dalla pelle (e perciò possano attraverso la cute delle mani).

Le informazioni tossicologiche proseguono con due voci: tossicità acuta e tossicità cronica.

Tossicità acuta. - Viene solitamente misurata con la DL_{50} (dose letale), che corrisponde alla quantità di una sostanza, che è in grado di uccidere in breve tempo la metà degli animali a cui viene somministrata. Le sostanze possono essere presenti negli ambienti di lavoro sotto forma di gas, liquidi e polvere, e possono essere assorbite per via respiratoria, per ingestione, per contatto.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

A) Via respiratoria. - Il modo più frequente (è più pericoloso) di assorbire una sostanza è, negli ambienti di lavoro, quello di respirarla. Se respirata, la sostanza entra nei polmoni provocando danni locali (bronchiti, malattie da polveri, eccetera), oppure può passare nel sangue provocando un'intossicazione generale. È indispensabile, per giudicare la possibilità di intossicazione attraverso questa via, conoscere la concentrazione della sostanza tossica nell'aria: questa concentrazione viene, di solito, espressa in mg/m^3 oppure in p.p.m. (parti per milione). È evidente che adeguate precauzioni vanno adottate anche nei cicli di lavoro di sostanze dotate di minor tossicità. Comunque in tutti i casi possibili si deve ricercare la sostituzione delle sostanze con altre, studiate e aventi tossicità nulla o più bassa (cioè DL_{50} più alta).

B) per ingestione: l'assorbimento per via intestinale (quasi sempre presente) ci dà l'informazione che la sostanza in oggetto non deve essere avvicinata alla bocca: ciò vuol dire, ad esempio, evitare di bere, mangiare e fumare sul posto di lavoro, lavarsi accuratamente prima dei pasti. È anche importante sapere che l'assorbimento intestinale non è costante e varia in funzione di molti fattori: ad esempio il latte aumenta l'assorbimento di alcuni metalli e quindi, in questi casi, va evitata l'abitudine, generalmente ritenuta valida, di bere latte come disintossicante.

La tossicità per ingestione è espressa in mg. per kg. di animale.

Devono essere altresì riportate le specie animale e la via di somministrazione (es. DL_{50} Ratto orale = 3 mg/kg).

C) Per contatto cutaneo: abbiamo già ricordato che molte sostanze penetrano nell'organismo attraverso la pelle (vedi solubilità solventi organici).

Il dato di concentrazione nell'aria di una determinata sostanza non è sufficiente a giudicare il rischio, se questa è assorbita dalla pelle.

Ad esempio, misurare PCB (un tossico pericolosissimo) nell'aria/ambiente serve assai poco, dal momento che si tratta di un composto poco volatile (troviamo basse concentrazioni nell'aria), che è assorbito invece dalla pelle: è necessario perciò ricercarlo sugli indumenti di lavoro, sugli stracci, sui piani di lavoro, sulle pareti, e cioè su ogni oggetto e/o luogo che può venire a contatto con la pelle.

Descrizione effetti: sulla scheda, oltre alle dosi alle quali si manifestano gli effetti tossici, deve essere riportata la descrizione di tali effetti.

Criteri indicativi.

(allegato IV del DPR n. 175/88)

a) Sostanze molto tossiche

Le sostanze corrispondenti alla prima riga della tabella riportata;

le sostanze corrispondenti alla seconda riga della tabella, le quali, date le loro proprietà fisiche e chimiche, possono comportare rischi di incidenti rilevanti analoghi a quelli provocati dalle sostanze della prima riga.

	DL 50 (orale) (1) mg/hg peso corporeo	DL 50 (cutanea) (2) mg/kg peso corporeo	DL 50 (inalatoria) (3) mg/l
1	DL 50 \leq 5	DL 50 \leq 10	CL 50 \leq 0,1
2	DL 50 < DL 50 \leq 25	DL 50 < DL 10 \leq 50	0,1 < CL 50 \leq 0,5

(1) DL 50 per via orale nel ratto.

(2) DL 50 per via cutanea nel ratto o nel coniglio.

(3) CL 50 per inalazione (4 h) nel ratto.

b) Altre sostanze tossiche

Le sostanze che presentano i seguenti valori di elevata tossicità e che hanno proprietà tali da poter comportare rischi di incidenti rilevanti:

DL 50 (orale) (1) mg/hg peso corporeo	DL 50 (cutanea) (2) mg/kg peso corporeo	DL 50 (inalatoria) (3) mg/l
25 < DL 50 \leq 200	50 < DL 50 \leq 400	5,5 < CL 50 \leq 2

(1) DL 50 per via orale nel ratto.

(2) DL 50 per via cutanea nel ratto o nel coniglio.

(3) CL 50 per inalazione (4 h) nel ratto.

Tossicità cronica (TC).

La tossicità cronica riguarda gli effetti a medio e lungo periodo di una sostanza: ad esempio il piombo provoca una grave malattia (saturismo), ma solamente per un'esposizione prolungata nel tempo; una sostanza cancerogena provoca il tumore generalmente solo dopo parecchi anni di esposizione.

Solitamente la tc non viene riportata, o se viene riportata è molto imprecisa ed approssimativa. La ragione è semplice: mentre la DL₅₀ è facile da misurare, gli effetti cronici per essere ben conosciuti richiederebbero esperimenti molto lunghi ed indagini sugli animali, con grandi ritardi nell'eventuale commercializzazione di un composto. Perciò spesso gli effetti cronici riportati sono quelli che si sono evidenziati a posteriori sull'uomo, a causa dell'esposizione lavorativa.

Anche la relazione tra dose (concentrazione) e effetto non è così precisa come per la tossicità acuta. In linea generale si possono ritenere punto di riferimento (anche se non valido in assoluto) le tabelle dei TLV che però contemplano solo una minoranza delle sostanze chimiche presenti negli ambienti di lavoro.

Sotto la voce «tossicità cronica» vanno riportati gli effetti dannosi a seguito di esposizioni ripetute o prolungate compresi quelli a carico degli apparati riproduttivi e della fertilità; sotto la voce « cancerogenesi, mutagenesi, teratogenesi » vanno riportate le valutazioni di organismi internazionali e/o nazionali di indiscussa competenza.

Corrosività/potere irritante.

La corrosività/potere irritante è in rapporto al potere caustico (o irritativo) della sostanza in esame. Ovviamente questa capacità riguarda soprattutto gli organi più esposti (occhi, pelle), ma può interessare anche i polmoni; ad esempio se respiriamo del cloro gassoso, dato l'alto potere caustico ed irritante di questo composto, si va incontro a violente polmoniti chimiche. Occorre tenere presente questi effetti, soprattutto a riguardo degli occhi, evitare quindi il pericolo di versamenti e schizzi, ed avere nelle immediate vicinanze mezzi per diluire il corrosivo (fontanelle oculari).

Potere sensibilizzante.

È noto che alcune sostanze, in genere innocue per gli altri, diventano pericolose per chi è «allergico» ad esse. Il potere sensibilizzante riguarda la capacità di una sostanza di rendere l'organismo ipersensibile alla sua presenza, scatenando reazioni anche violente che riguardano, solitamente, la pelle ed i polmoni. Può avvenire in alcuni lavoratori e non in tutti. Sulla pelle l'effetto può presentarsi come eczema o forme di dermatite allergica, sul polmone come attacchi di asma (Toluen di isocianato = TDI).

Cancerogenesi - mutagenesi - tetragenesi.

La pericolosità delle sostanze cancerogene è dovuta al fatto che non sono note le quantità minime che producono l'insorgere dei tumori e che il loro evidenziarsi avviene generalmente molto tempo dopo. Ad esempio le ammine aromatiche (A.A.) provocano il tumore alla vescica da cinque a ventisette anni dopo il contatto. Le prove di cancerogenesi vengono di solito effettuate su animali di laboratorio, ma purtroppo raramente sono adeguate allo scopo.

Infatti per avere validità medico-scientifica dovrebbero durare parecchi mesi (anche qualche anno) ed essere effettuate su un numero significativo di animali, e su specie animali diverse.

Per questi motivi poche sono le sostanze chimiche il cui potenziale effetto cancerogeno è stato verificato a fondo.

Conviene esaminare le problematiche relative alle sostanze cancerogene e mutagene, tenendo conto sia delle risultanze dei lavori delle commissioni di studio ufficialmente costituite e degli istituti previsti dalla legge di riforma sanitaria, sia delle valutazioni di Enti di ricerca scientifica di indiscussa competenza (IARC, Comitato Scientifico Centrale per l'esame della tossicità ed ecotossicità dei composti della

CEE, Commissione cancerogenesi e mutagenesi, National Center Institute, EPA, NIOSH, OSHA).

La mutagenesi può provocare conseguenze ereditarie e comunque provoca mutamenti genetici, attraverso l'alterazione dei cromosomi.

Per i nostri scopi e cioè per la prevenzione dei danni da contatto, è utile considerare le sostanze mutagene pericolose come le cancerogene; le norme di sicurezza devono essere simili, cioè la totale eliminazione dei rischi.

L'effetto teratogeno è la capacità di alcune sostanze di superare il filtro costituito dalla placenta, e quindi di raggiungere il feto delle donne in gravidanza.

Una sostanza chimica teratogena agisce sul feto, interferendo nella fase delicatissima di accrescimento e formazione degli organi, e provoca gravi malformazioni sul neonato. Esse vanno dal « labbro leporino » alle focomelie (malformazione degli arti).

In alcuni casi si ha la morte del feto con il conseguente aborto.

Perciò le donne gravide non devono essere assolutamente adibite a mansioni che comportino anche la sola possibilità del contatto con sostanze teratogene.

Sezione B7: Informazioni ecotossicologiche.

Riportare le notizie di ecotossicologia per aria-acqua-suolo.

Per ognuna di esse vanno specificate:

- biodegradabilità;
- diffusione;
- persistenza;
- bioaccumulo-bioconcentrazione.

PARTE C

Premessa.

Questa parte «C» della scheda è relativa alle informazioni che devono essere fornite ai soli lavoratori circa i rischi specifici, cui possono essere soggetti in caso di incidente rilevante.

Tali informazioni devono essere fornite dai sindaci in base all'articolo 11, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988; esse sono, comunque, dovute a lavoratori anche da parte del datore di lavoro in base ad altra vigente legislazione (decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, e decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1955, n. 547); i lavoratori chimici ne hanno diritto anche in base all'articolo 42 del loro contratto collettivo di lavoro nazionale.

Le sezioni C1 e C2 (relative ai controlli sanitari ed ai limiti di esposizione) sono, in effetti, più rispondenti ai controlli sull'igiene del

lavoro che a quelli su rischi di incidente rilevante; si sono, comunque, riportate per completezza di esposizione delle schede.

È opportuno che i lavoratori e le loro organizzazioni sindacali utilizzino le informazioni di questa parte « C » in termini ampi, sia controllando le norme di sicurezza effettivamente predisposte in azienda, sia aprendo un confronto con le popolazioni.

Sezione C1 - Controlli sanitari di legge (decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956).

Il decreto del Presidente della Repubblica obbliga il datore di lavoro a sottoporre a visita medica periodica i propri dipendenti che svolgono mansioni considerate pericolose o che vengono a contatto di alcune sostanze tossiche. L'elenco completo delle lavorazioni in questione è allegato al decreto stesso. La periodicità delle visite varia con il tipo di rischio. Purtroppo la legge non prevede alcuni espliciti esami specialistici mirati al rischio (ad es. piombemia per gli esposti al piombo).

Il datore di lavoro ha comunque l'obbligo (articolo 2087 del codice civile) di garantire la sicurezza dei lavoratori adottando tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie. Per cui anche esami non previsti esplicitamente dal decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956, devono essere riportati nella scheda e comunque eseguiti periodicamente.

È da considerare l'introduzione delle circolari 46 e 61 del Ministero del lavoro sulle ammine aromatiche, che specificano viste ed esami molto dettagliati.

Occorre, quindi, sapere sostanza per sostanza quale periodicità deve avere la visita e quali esami mirati devono essere specificamente richiesti. Possono essere utili le consulenze delle unità sanitarie locali che, in Lombardia, hanno assunto in base alla legge regionale 26 ottobre 1981, n. 64, il compito di coordinare gli accertamenti sanitari nei luoghi di lavoro e li possono anche imporre, in relazione ai compiti di polizia giudiziaria derivanti alle USL dalla legge n. 833 del 1978.

Sezione C2 - Limiti di esposizione.

Per un certo numero di sostanze (molto limitato rispetto al numero complessivo delle sostanze chimiche utilizzate nell'industria), sono stati studiati gli effetti sull'uomo, e si è stabilito il limite di concentrazione al di sotto del quale non dovrebbe esistere alcun effetto tossico sulla grande maggioranza degli esposti.

Limiti di esposizione sono stati stabiliti anche per alcuni agenti fisici, come il calore, le radiazioni ionizzanti, le microonde e il rumore.

Questi limiti di esposizione hanno il grosso difetto di non essere sicuri al 100 per cento; differenti gli uni dagli altri (quelli sovietici sono diversi da quelli americani), a seconda dei criteri adottati per giudicare la nocività.

In effetti l'unica sicurezza assoluta consisterebbe nell'assenza di qualsiasi sostanza pericolosa dagli ambienti di lavoro. È comunque utile

conoscere, quando esiste, il limite di esposizione tenendo presente che tale limite va preso come utile riferimento, ma che non va affatto considerato come il limite di sicurezza assoluta.

Ciò vale ancora di più per le sostanze cancerogene o presunte tali, per le quali parlare di limite di concentrazione non ha alcun senso.

Va infine sempre ricordato che per la maggioranza di composti tali limiti non sono stati stabiliti, e ciò non vuol dire che queste sostanze non siano pericolose.

Attualmente, servendoci della lista ACGIH, il limite viene riferito in TLV. Tale lista viene periodicamente corretta ed aggiornata (solitamente i limiti vengono abbassati), per cui è bene riferirsi ai TLV dell'ultimo anno, come previsto dal contratto collettivo nazionale dei lavoratori chimici.

I TVL (= Valori limiti di soglia) si riferiscono alle concentrazioni delle sostanze nell'atmosfera. Essi rappresentano condizioni alle quali si presume che quasi tutti i lavoratori possano essere ripetutamente esposti, un giorno dopo l'altro, senza riportarne effetti dannosi. Tuttavia, data la grande variabilità di suscettibilità individuale, una più piccola percentuale di lavoratori può lamentare disagio per la presenza di alcune sostanze nell'atmosfera in quantità pari o inferiore al limite di soglia; in una più piccola percentuale di individui si può osservare la comparsa di un effetto patogeno più marcato per l'aggravarsi di condizioni patologiche persistenti o per l'insorgere di una malattia professionale.

I TLV sono forniti in quattro modi:

1) TLV-TWA: TWA significa media ponderazione nel tempo, ed è un limite che può essere superato trattandosi della concentrazione media ponderata nelle otto ore lavorative: l'importante che nella media delle misure effettuate rientri nel limite suddetto;

2) TLV-STEL: STEL significa fine di esposizione per brevi periodi, ed è un limite che può essere raggiunto, mai superato, solo per brevi periodi: al massimo per quindici minuti e per non più di quattro volte al giorno, e tra un valore STEL e l'altro devono passare almeno 60 minuti, gli altri valori devono rientrare nei limiti TLV-TWA;

3) TLV-S (cute): S sta per *Skin* (= pelle): il che vuol dire che il composto in questione è assorbito anche attraverso la pelle, e che quindi l'assorbimento complessivo nel corpo umano sarà dato dalla somma dell'assorbimento polmonare, dall'assorbimento cutaneo, per cui vanno previste adeguate e specifiche misure di sicurezza;

4) TLV-C: C sta per *Ceiling* (= soglia): concentrazione che non deve essere mai superata, neppure per pochi secondi. Sono opportuni sistemi di allarme automatico.

1° N.B. - Inoltre a volte sono riportati con sigla VLP: equivalgono ai TLV e sono limiti consigliati dall'Associazione italiana medicina del lavoro.

2° N.B. - In assenza di TLV-STEEL il superamento massimo consentito è pari a tre volte il TLV-TWA per un tempo massimo di superamento di trenta minuti.

Bisogna poi tenere presenti tre fattori:

1) per la maggioranza delle sostanze non esistono TLV: ciò non significa che esse sono sicure ma, generalmente, che non sono state studiate;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2) quando si è in presenza di più sostanze pericolose, il rischio va sommato (cioè la concentrazione delle singole sostanze va abbassata in modo che la somma totale sia al di sotto del limite massimo);

3) si possono verificare effetti di sinergismo, ovvero le sostanze prese singolarmente producono certi effetti, ma se assieme, moltiplicano il grado della loro pericolosità, anzichè sommarlo.

Sezione C3 - Criteri di immagazzinamento.

I criteri di immagazzinamento dei vari prodotti occupano una casistica molto ampia, dipendendo da qualità chimico/fisiche dei prodotti, quantità in gioco, condizione rispetto al ciclo produttivo (se materia prima, intermedio o prodotto finale), eccetera.

I dati che dovrebbero essere sempre forniti con la scheda sono:

- a) tipo di immagazzinamento (sfuso od in contenitori);
- b) se in contenitori, precisare le caratteristiche (materiali, tipo, dimensione dei contenitori, eventuale imballaggio, modalità di impilamento, e altro);
- c) luogo di immagazzinamento (aperto, chiuso, tettoia, eccetera) precisando, ove necessario, condizioni ambientali limite ammissibili (temperatura, umidità relativa) e condizioni che si devono evitare (esposizione ai raggi del sole, radiazioni, vicinanza a fonti di calore o a materiali incompatibili, eccetera);
- d) precauzioni eventualmente necessarie quando si tratta di immagazzinamento di sostanze tossiche o con rischio di incendio o di esplosione; necessità di presenza in luogo di mezzi di protezione e/o di pronto intervento;
- e) modalità di movimentazione interna.

Quando i cicli produttivi di una fabbrica prevedono condizioni diverse di immagazzinamento di uno stesso prodotto, la scheda deve riportare tutti i dati relativi, non quelli di un solo criterio.

Quando un prodotto è soggetto nel tempo a deteriorarsi, deve essere indicato il periodo di validità e le modalità per le relative verifiche.

Se il prodotto deteriorandosi può creare situazioni di rischio, devono essere precisate le opportune informazioni sulle precauzioni da prendere.

Sezione C4 - Norme per il trasporto.

Sulla scheda devono essere indicati dati di riferimento alle diverse norme citate, per ogni tipo di trasporto previsto per le sostanze in questione.

Dette norme sono:

RID - Regolamento internazionale concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

È designato con la sigla RID, che è l'abbreviazione di *Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer*. È edito anche in lingua italiana, a cura del Ministero dei trasporti.

ADR - Regolamento internazionale concernente il trasporto su strada di merci pericolose. È designato con la sigla ADR, che è l'abbreviazione di *Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route*.

Il testo, con la legge di ratifica 12 agosto 1962, n. 1839, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*; è stato più volte emendato.

CT/FS - La sigla si riferisce alle « Condizioni e Tariffe per il trasporto delle cose sulle Ferrovie dello Stato », che all'Allegato 7 precisa le norme per il trasporto di merci pericolose sulla rete ferroviaria nazionale.

IMO - Regolamento internazionale concernente i trasporti marittimi. La sigla è l'abbreviazione di *International Maritime Organization*.

DPR 9 maggio 1986, n. 1008 - Approvazione del « Regolamento per l'imbarco, trasporto per mare, sbarco e trasbordo delle merci pericolose in colli » poi più volte modificato, che tiene conto delle raccomandazioni degli organismi internazionali, in riferimento ai trasporti per mare.

ICAO/IATA - Regolamento internazionale concernente il trasporto di merci pericolose per via aerea. È da notare che la IATA (*International Air Transport Association*) pubblica una nuova edizione aggiornata delle *IATA-Dangerous Goods Regulations* ogni dodici mesi circa.

Sezione C5 - Criteri per la manipolazione.

I criteri e le modalità di manipolazione dipendono dalle caratteristiche tossicologiche e chimico-fisiche delle sostanze: ad esempio devono essere utilizzati i mezzi di protezione individuali (guanti, maschere con filtri idonei alla sostanza, ecc.).

Aumentando la pericolosità delle sostanze aumentano le precauzioni necessarie alla manipolazione, fino ad arrivare alla lavorazione in ciclo chiuso (assenza di qualsiasi contatto, anche indiretto, con l'operatore).

Le precauzioni da prendere devono riguardare tutte le fasi dell'utilizzo: dal prelievo in magazzino fino alla manutenzione dell'impianto che utilizza il prodotto.

In questo paragrafo saranno fornite indicazioni sulle misure ed i comportamenti da adottare agli effetti, sia della prevenzione incendi, sia della sicurezza ed igiene del lavoro, e dovranno essere indicati i mezzi personali di protezione da utilizzare in relazione alle caratteristiche della sostanza.

Sezione C6 - Interventi in caso di emergenza interna.

Devono essere riportati gli interventi da effettuare a livello sanitario e tecnico, e deve essere evidenziato quanto eventualmente da evitare, onde non avere ulteriori reazioni o pericoli dovuti all'utilizzo di prodotti o mezzi inadatti.

- Nel paragrafo « Primo soccorso » indicare i provvedimenti immediati che possono essere attuati da parte di personale non medico.

- Tra le informazioni per i casi di « perdite o spandimenti », oltre agli interventi raccomandati, ove occorra, specificare anche quelli da evitare.

- Nel paragrafo « Interventi in caso di incendio », oltre a quelli raccomandati, specificare, ove occorra, gli interventi da evitare ed indicare gli eventuali prodotti che possono formarsi in concentrazioni pericolose dalla decomposizione termica, quali gas tossici, corrosivi o irritanti.

*Sezione C7 - Informazioni sull'impianto.***Riportare:**

- fasi più significative del processo produttivo;
- dispositivi finalizzati alla sicurezza dell'impianto;
- modalità operative per assicurare le condizioni di sicurezza;
- mezzi di prevenzione e loro ubicazione;
- mezzi di protezione individuale e collettiva e loro ubicazione;
- interventi sull'impianto in caso di emergenza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La presente legge detta norme di attuazione della direttiva 88/610/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1988, nonchè di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175.

Art. 2.

1. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. Limitatamente alle attività esenti dall'obbligo di dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 marzo 1989, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 21 aprile 1989, l'individuazione dei rischi di incidenti rilevanti, di cui al comma 2, s'intende effettuata se l'attività è conforme, nella progettazione, nella realizzazione e nella gestione, a tutte le normative e le disposizioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro, di prevenzione incendi e di tutela della popolazione indicate nell'articolo 1 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 marzo 1989.

3-ter. Fermo quanto previsto dal comma 1, il fabbricante è tenuto a fornire ai dipendenti e a coloro che accedono all'azienda per motivi di lavoro, la copia compilata della "scheda di informazione" di cui all'allegato V-ter».

Art. 3.

1. Il comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«3. Copia della notifica deve essere inviata al prefetto e alla regione o provincia

autonoma, nonchè al comune e alla unità sanitaria locale territorialmente competenti».

Art. 4.

1. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«d-bis) Copia compilata della "scheda di informazione" di cui all'allegato V-ter relativamente alle informazioni di pertinenza del fabbricante e individuate nelle sezioni A4, A5, A6 e A7 della parte A, nonchè nelle parti B e C della scheda medesima».

Art. 5.

1. Il comma 1 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«1. Fermo il disposto dell'articolo 3 e dell'articolo 12, comma 3, lettera e), il fabbricante è tenuto a far pervenire alla regione o provincia autonoma, al sindaco e all'unità sanitaria locale territorialmente competenti, nonchè al prefetto, una dichiarazione:

a) qualora eserciti una attività industriale che comporti o possa comportare l'uso di una o più sostanze pericolose riportate nell'allegato IV, come:

1) sostanze immagazzinate o utilizzate in relazione con l'attività industriale interessata;

2) prodotti della fabbricazione;

3) sottoprodotti;

4) residui;

5) prodotti di reazioni accidentali;

b) qualora siano immagazzinate una o più sostanze pericolose riportate nell'allegato II, nelle quantità ivi indicate nella prima colonna».

Art. 6.

1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. Il fabbricante è tenuto ad allegare copia compilata della "scheda di informazione" di cui all'allegato V-ter, con le stesse modalità indicate alla lettera d-bis) dell'articolo 5.

3-ter. Il fabbricante, nei cui stabilimenti siano ubicati impianti o depositi sottoposti ad obblighi sia di notifica sia di dichiarazione, è tenuto ad inviare copia della dichiarazione anche al Ministero dell'ambiente».

Art. 7.

1. L'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 9. - *(Nuove attività industriali - Notifica)*. - 1. Il fabbricante, prima di dare inizio ad una nuova attività industriale rientrante nel campo di applicazione del presente decreto, è tenuto alla presentazione della notifica a norma degli articoli 4 e 5 secondo le modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 marzo 1989.

2. Il fabbricante, fermo quanto previsto dai commi 4 e 5 del presente articolo, può dare inizio alla attività industriale trascorsi sessanta giorni dalla comunicazione alle autorità destinatarie della notifica di cui agli articoli 4 e 5, di una perizia giurata, redatta da uno o più professionisti esperti in materia e iscritti nei competenti albi professionali.

3. La perizia giurata da inviare alle medesime autorità destinatarie della notifica ed al sindaco, deve attestare:

a) la veridicità e la completezza delle informazioni;

b) la conformità delle misure di sicurezza previste alle prescrizioni generali stabilite dai decreti di cui all'articolo 12, comma 1;

c) la conformità del progetto alle norme contenute nei disposti legislativi di

cui all'articolo 1 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 marzo 1989;

d) per quanto non previsto dalle prescrizioni generali di cui alla lettera b) o dalle norme di cui alla lettera c), la rispondenza alle più avanzate norme di buona tecnica acquisite e consolidate in campo nazionale ed internazionale.

4. Fatti salvi i provvedimenti di cui all'articolo 19, entro il termine di cui al comma 2 del presente articolo, le autorità competenti possono dettare le prescrizioni che, ai sensi del decreto di cui all'articolo 12, comma 1, e sulla base delle informazioni contenute nella notifica di cui agli articoli 4 e 5, sono necessarie a garantire la sicurezza dell'impianto; il fabbricante deve adottare tali prescrizioni per dare inizio alla attività industriale. Le prescrizioni medesime sono trasmesse al sindaco ai fini di cui al comma 5.

5. Il sindaco provvede sulla agibilità degli impianti soltanto dopo che sia decorso il termine di cui al comma 2. Le autorità competenti, nei casi previsti dall'articolo 216 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, dall'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, e negli altri casi in cui l'inizio dell'attività è subordinato al rilascio di autorizzazioni, permessi o concessioni, provvedono soltanto dopo aver acquisito copia della perizia giurata o dell'esito dell'istruttoria con eventuali prescrizioni».

Art. 8.

1. Dopo l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è inserito il seguente:

«Art. 9-bis. - (Nuove attività industriali - Dichiarazione). - 1. Il fabbricante, prima di dare inizio ad una nuova attività industriale rientrante nel campo di applicazione dell'articolo 6, è tenuto alla presentazione della dichiarazione alla regione o provincia autonoma territorialmente competente e al

prefetto, redatta secondo le modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 marzo 1989 e sottoscritta ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

2. Copia della dichiarazione di nuove attività industriali deve essere inviata al sindaco e alla unità sanitaria locale competente per territorio.

3. Il fabbricante, fermo quanto previsto dal comma 4, può dare inizio all'attività industriale trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, integrata da una ulteriore dichiarazione, sottoscritta con le medesime modalità, circa la rispondenza del progetto alle norme contenute nei disposti legislativi di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 marzo 1989, nonché, per quanto non previsto dalle prescrizioni generali di cui all'articolo 12, circa la rispondenza alle più avanzate norme di buona tecnica acquisite e consolidate in campo nazionale ed internazionale.

4. Fatti salvi i provvedimenti di cui all'articolo 16, entro il termine di cui al comma 3 del presente articolo la regione, sentiti l'ispettore regionale o interregionale dei vigili del fuoco, il comandante provinciale dei vigili del fuoco, il rappresentante dei comuni interessati e dell'unità sanitaria locale competente per territorio, il direttore del dipartimento regionale dell'ISPESL, può dettare le motivate prescrizioni necessarie a garantire la sicurezza degli impianti, che devono essere adottate dal fabbricante prima di dare inizio alle attività industriali, e ne dà comunicazione al sindaco e alle unità sanitarie locali competenti per territorio.

5. Le autorità competenti, nei casi previsti dall'articolo 216 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 24 luglio 1934, n. 1265, dall'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, e negli altri casi in cui l'inizio dell'attività è subordinata al rilascio di autorizzazioni, permessi o concessioni, provvedono dopo aver acquisito copia della dichiarazione, integrata da quanto previsto dal comma 3 del presente articolo o dal-

l'esito dell'istruttoria regionale con eventuali prescrizioni, come definito dal comma 2 dell'articolo 16».

Art. 9.

1. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. L'informazione alla popolazione prevista dal comma 3 deve essere attuata rendendo pubblicamente disponibili le misure di sicurezza e le norme di comportamento da seguire in caso di incidente. Tali informazioni ripetute ed aggiornate ad intervalli regolari devono essere pubblicizzate senza che la popolazione residente nei territori che possono essere colpiti da incidente rilevante debba farne richiesta.

3-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3-bis, l'informazione di cui al comma 3, deve essere, altresì, fornita tramite la scheda di informazione di cui all'allegato V-ter entro e non oltre sessanta giorni dalle richieste della popolazione e delle associazioni di protezione ambientale di interesse nazionale, riconosciute tali ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349».

Art. 10.

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituita dalla seguente:

«a) fornire al prefetto competente per territorio ed al Comitato di coordinamento delle attività di sicurezza in materia industriale, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 dicembre 1985, le informazioni acquisite in merito ai piani di emergenza esterni».

2. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, le

parole «nell'allegato V» sono sostituite dalle seguenti: «negli allegati V e V-bis».

Art. 11.

1. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Il Ministro dell'ambiente provvede, con proprio decreto, ad individuare, tra gli stabilimenti ove esistono impianti sottoposti sia ad obblighi di notifica che di dichiarazione, quelli per i quali si svolgerà una unica istruttoria ai sensi dell'articolo 18, dandone comunicazione al fabbricante, alla regione, al comune e all'unità sanitaria locale competenti per territorio».

Art. 12.

1. L'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 14 - (*Organi tecnici*). - 1. Nell'istruttoria di cui all'articolo 18 devono essere acquisiti, per quanto di rispettiva competenza, i pareri dei seguenti organi tecnici:

- a) l'Istituto superiore di sanità (ISS);
- b) l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);
- c) il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), nei suoi istituti specialistici;
- d) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Devono inoltre essere acquisiti i pareri dei seguenti organi consultivi:

a) la commissione istituita dal Ministro della sanità con decreto in data 3 dicembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario n. 109 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 30 dicembre 1985, per gli aspetti relativi ai problemi territoriali;

b) il comitato di coordinamento delle attività di sicurezza in materia industriale, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 18 dicembre

1985, per gli aspetti relativi ai piani di emergenza esterni».

2. L'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è abrogato.

Art. 13.

1. L'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 16. - (*Compiti delle regioni e delle province autonome*). - 1. Le regioni e le province autonome:

a) ricevono la notifica di cui agli articoli 4 e 9 e partecipano all'istruttoria come definita dall'articolo 18;

b) ricevono e svolgono l'istruttoria sulle dichiarazioni di cui all'articolo 6 e sui progetti di nuovi impianti di cui all'articolo 9, in modo conforme a quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo;

c) definiscono eventuali prescrizioni aggiuntive o modificative ed i tempi entro i quali il fabbricante è tenuto ad adeguarsi ovvero debbano essere respinte le domande relativamente a nuovi impianti, motivando le decisioni assunte in riferimento alle norme generali di sicurezza previste dall'articolo 12, comma 1, del presente decreto o dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 marzo 1989, ovvero, in difetto di queste, alle norme vigenti riferite a specifiche ed individuate esigenze connesse al caso concreto;

d) chiedono, relativamente agli impianti di cui alle lettere a) e b), eventuali informazioni supplementari, che il fabbricante è tenuto ad inviare entro trenta giorni e svolgono ispezioni tramite funzionari nominati ufficiali di polizia giudiziaria e muniti di documento di riconoscimento;

e) le ispezioni di cui alla lettera d) possono essere svolte anche in forma collegiale con i rappresentanti degli enti locali e degli organismi pubblici interessati;

f) trasmettono la dichiarazione del fabbricante, corredata con le eventuali prescrizioni di cui alla lettera c), alle

autorità competenti a rilasciare autorizzazioni o concessioni per l'esercizio dell'attività industriale;

g) comunicano ai Ministeri della sanità e dell'ambiente i risultati dell'esame di cui alla lettera c), ai fini della predisposizione dell'inventario nazionale delle attività industriali a rischio di incidente rilevante;

h) vigilano affinché il fabbricante soggetto all'obbligo di notifica o di dichiarazione nell'esercizio dell'attività industriale mantenga costantemente le misure di sicurezza stabilite per la prevenzione degli incidenti.

2. Per lo svolgimento dell'istruttoria di cui al comma 1, le regioni e le province autonome possono:

a) nominare un responsabile dell'istruttoria, scelto tra i funzionari della carriera direttiva o dirigenziale della pubblica amministrazione, degli enti locali, degli istituti o enti pubblici o servizi territoriali o multizonali delle unità sanitarie locali, con certificate competenze in materia, dandone immediata comunicazione al fabbricante;

b) convocare apposite conferenze di servizio con la partecipazione del sindaco, dell'unità sanitaria locale competente per territorio, del dipartimento periferico dell'ISPESL, dell'ispettorato regionale e dei comandanti provinciali dei vigili del fuoco e dei rappresentanti delle altre amministrazioni competenti per esaminare le dichiarazioni di cui alla lettera b) del comma 1 e le eventuali informazioni supplementari di cui alla lettera d) del medesimo comma 1;

c) formalizzare le conclusioni dell'istruttoria entro centottanta giorni, dandone comunicazione al fabbricante ed alle amministrazioni competenti. In caso di conclusioni positive, salvo eventuali prescrizioni aggiuntive od integrative, le amministrazioni sono tenute al rilascio delle autorizzazioni, visti, pareri e concessioni entro sessanta giorni dalla data di ricevimento delle conclusioni;

d) adottare, decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c), provvedimenti sostitutivi con decreto del presidente della giunta regionale, su richiesta del fabbrican-

te, che dichiari il pieno rispetto delle prescrizioni e delle misure di sicurezza stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 marzo 1989 e delle eventuali prescrizioni modificative o integrative definite dall'istruttoria regionale».

Art. 14.

1. L'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 18. - (Istruttoria). - 1. L'istruttoria sulle attività industriali, di cui all'articolo 4, è svolta presso il Ministero dell'ambiente che fornisce il supporto tecnico, organizzativo e ausiliario ai responsabili dell'istruttoria stessa.

2. Il Ministro dell'ambiente designa, tra i funzionari della qualifica direttiva o dirigenziale della pubblica amministrazione, degli istituti ed enti pubblici, dei servizi territoriali e multizonali delle unità sanitarie locali, con certificate competenze in materia di sicurezza delle installazioni industriali o delle valutazioni di rischio di incidenti, il responsabile di ciascuna istruttoria, e ne dà immediata comunicazione al fabbricante.

3. Il responsabile dell'istruttoria trasmette immediatamente il rapporto di sicurezza, eventualmente corredato dalla perizia giurata prevista dall'articolo 9, comma 2, agli organi tecnici di cui all'articolo 14, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria.

4. Entro trenta giorni dal ricevimento del rapporto di sicurezza il responsabile dell'istruttoria, gli enti destinatari della notifica di cui al comma 3 dell'articolo 4 nonché gli organi di cui al comma 3 del presente articolo, possono richiedere al fabbricante ulteriori informazioni che risultino necessarie dall'esame di tutta la documentazione trasmessa, dandone comunicazione al responsabile dell'istruttoria.

5. Il fabbricante è tenuto a fornire le informazioni entro i successivi trenta giorni.

6. Entro centocinquanta giorni dalla designazione, il responsabile dell'istruttoria acquisisce le valutazioni degli organi tecnici attraverso una conferenza di servizio alla quale partecipano i rappresentanti delle regioni, dei comuni interessati e degli organi consultivi di cui all'articolo 14, nonchè l'ispettore regionale o interregionale dei vigili del fuoco e il comandante provinciale competenti per territorio; ne raccoglie le valutazioni a verbale e compila una relazione conclusiva contenente tutte le valutazioni ed i pareri emessi durante l'istruttoria da trasmettere entro i successivi trenta giorni al Ministero dell'ambiente ed al Ministero della sanità.

7. La relazione conclusiva può approvare il rapporto di sicurezza inviato dal fabbricante, può approvarlo indicando misure di sicurezza integrative o modificative ed i tempi entro i quali debbono essere obbligatoriamente adottate oppure può respingerlo per grave inadeguatezza, motivando in ogni caso la decisione, con riferimento alle norme generali di sicurezza previste dall'articolo 12, comma 1, ovvero ad altre norme vigenti.

8. Nel caso in cui le amministrazioni interessate ovvero gli organi tecnici di cui all'articolo 14 regolarmente convocati non abbiano partecipato alla conferenza di servizio o vi abbiano partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimere definitivamente la volontà o parere, il responsabile dell'istruttoria indice, entro i successivi 30 giorni, una seconda conferenza per l'acquisizione della valutazione dei pareri non espressi, all'esito della quale provvede comunque alla compilazione della relazione conclusiva prevista dal comma 7, segnalando la mancata partecipazione delle amministrazioni interessate ovvero la mancata acquisizione dei pareri e delle valutazioni degli organi competenti».

Art. 15.

1. Il comma 3 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è abrogato.

Art. 16.

1. Nell'allegato IV al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, dopo la lettera *d*), è aggiunta la seguente:

«*d*-bis.) Sostanze comburenti. Le sostanze che, a contatto con altre sostanze, in particolare con sostanze infiammabili, presentano una reazione fortemente esotermica».

Art. 17.

1. Gli allegati VI e VII al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, introdotti dal decreto del Ministro dell'ambiente 20 maggio 1991, sono rispettivamente sostituiti dagli allegati *V-bis* e *V-ter* di cui agli annessi A e B alla presente legge.

Art. 18.

1. Per la classificazione delle sostanze pericolose come «molto tossiche», «tossiche», «infiammabili», «capaci di esplodere», «comburenti» e «cancerogene» si applicano le disposizioni del decreto del Ministro della sanità 25 luglio 1987, n. 555, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 20 gennaio 1988, e successive modifiche ed integrazioni, e le relative fasi di rischio.

Art. 19.

1. Il fabbricante è esentato dall'obbligo della dichiarazione, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, come modificato dall'articolo 5 della presente legge, qualora la quantità di ogni singola sostanza sia inferiore:

a) ad un quinto delle rispettive quantità indicate nell'allegato III al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1988, n. 175, per le sostanze ivi elencate, ricomprese nell'allegato IV al medesimo decreto, o comunque non superiore alle quantità indicate per le sostanze elencate nell'allegato II, prima colonna, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988, come sostituito dal decreto del Ministro dell'ambiente 20 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 1991;

b) per le altre classi di sostanze ricomprese nell'allegato IV al decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988:

- 1) a 0,2 chilogrammi per le sostanze cancerogene, molto tossiche o tossiche;
- 2) a 100 chilogrammi per le sostanze molto tossiche;
- 3) a 1.000 chilogrammi per le sostanze tossiche;
- 4) a 1.000 chilogrammi per le sostanze capaci di esplodere;
- 5) a 1.000 chilogrammi per le sostanze comburenti.

Art. 20.

1. I laboratori di ricerca che non svolgono attività di produzione pilota di attività industriale, posti ad una distanza superiore a 500 metri rispetto ad impianti e depositi di attività industriali, sono esenti dall'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, come modificato dall'articolo 5 della presente legge, fatti salvi gli adempimenti previsti dall'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, per i quali si deve provvedere attraverso una autoanalisi.

Art. 21.

1. Il fabbricante è tenuto ad effettuare, secondo le modalità di cui al capitolo 2 dell'allegato III al decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri 31 marzo 1989, le analisi idonee ad identificare i tipi di incidenti, definire le quantità di materia e di energia che possono essere rilasciate in caso di incidente, nonché le conseguenze immediate e differite degli eventi identificati sui lavoratori, sulla popolazione e sull'ambiente, qualora la quantità di ogni singola sostanza sia:

a) più del 60 per cento delle quantità di soglia di cui all'allegato III al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, per complesso di impianti e depositi connessi;

b) oppure più del 35 per cento delle quantità di soglia definite nella seconda colonna dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988, come sostituito dalla presente legge, per complesso di depositi separati;

c) oppure più di 0,6 chilogrammi di sostanze cancerogene, molto tossiche o tossiche;

d) oppure più di 500 chilogrammi di sostanze molto tossiche;

e) oppure più di 5.000 chilogrammi di sostanze tossiche;

f) oppure più di 3.000 chilogrammi di sostanze capaci di esplodere;

g) oppure più di 5.000 chilogrammi di sostanze comburenti.

Art. 22.

1. Il fabbricante, nella notifica o nella dichiarazione indica altresì le modalità con le quali ha provveduto all'informazione e all'addestramento dei lavoratori, con particolare riguardo, oltre a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 marzo 1989, anche alle modalità di informazione dei lavoratori e di coloro che hanno accesso al luogo per motivi di lavoro, e le modalità di distribuzione della «scheda di informazione» di cui all'allegato V-ter del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, introdotto dalla presente legge, limitatamente alle sezioni delle parti A, B e C indicate nella lettera d-bis) del

comma 1 dell'articolo 5 del suddetto decreto, introdotta dall'articolo 4 della presente legge.

Art. 23.

1. Per le attività finalizzate alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, la dotazione organica complessiva di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 8 luglio 1989, n. 349, e successive modificazioni, è aumentata di 110 unità.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, si provvede alla organizzazione degli uffici ed alla assegnazione del personale per le finalità di cui al comma 1.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 3.000 milioni per il 1992 e in lire 5.000 milioni annui a decorrere dal 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Ulteriori provvidenze per l'editoria».

Art. 24.

1. Il primo periodo del comma 4 dell'articolo 15 della legge 28 agosto 1989, n. 305, è sostituito dal seguente: «Per le attività finalizzate alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, il Ministro dell'ambiente attribuisce ai responsabili dell'istruttoria nominati ai sensi dell'articolo 18 del citato decreto del Presidente della Repubblica, una specifica indennità per ciascuna istruttoria, il cui importo, da erogarsi alle conclusioni dell'istruttoria, è determinato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'ambiente».

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 15, comma 4, della legge 28 agosto 1989, n. 305, come modificato dal comma 1 del presente articolo, valutato in lire 1.000 milioni per il 1992 e in lire 3.000 milioni annui a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Ulteriori provvidenze per l'editoria».

Art. 25.

1. Per far fronte alle incombenze derivanti dalle attività stabilite dalla presente legge, la dotazione organica dell'ISPESL di cui all'articolo 20, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, è aumentata di 20 unità di personale, di cui almeno la metà aventi i requisiti per l'inquadramento nelle qualifiche di ricercatore o tecnologo.

2. La relativa spesa di 1.000 milioni annui è da imputare sugli appositi capitoli iscritti nella rubrica 26 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno 1992 denominata «Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro», e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Il personale di cui al comma 1 è assunto in via di urgenza entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di assunzioni nel pubblico impiego.

Art. 26.

1. Per far fronte alle incombenze derivanti dalle attività stabilite dalla presente legge, la dotazione organica dell'Istituto superiore di sanità di cui alla tabella B allegata alla legge 7 agosto 1973, n. 519, è aumentata di

20 unità di personale, di cui almeno la metà aventi i requisiti per l'inquadramento nelle qualifiche di ricercatore o tecnologo.

2. La relativa spesa di 1.000 milioni annui è da imputare sugli appositi capitoli iscritti nella rubrica 21 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno 1992 denominata «Istituto superiore di sanità», e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Il personale di cui al comma 1 è assunto in via di urgenza entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di assunzioni nel pubblico impiego.

Art. 27.

1. Per far fronte alle incombenze derivanti dalle attività stabilite dalla presente legge il Ministero dell'interno è autorizzato ad assumere 52 unità di personale da inquadrare nel profilo di ispettore antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e da ripartire fra le regioni secondo le necessità. L'organico di tale profilo così come risultante dall'applicazione dell'articolo 9, comma 1, della legge 5 dicembre 1988, n. 521, è pertanto incrementato del predetto numero di unità di personale.

2. La relativa spesa di 2.000 milioni annui è da imputare agli appositi capitoli iscritti nella rubrica 5 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno 1992 denominata «Protezione civile e servizi antincendi», e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Il personale di cui al comma 1 è assunto in via di urgenza entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di assunzioni nel pubblico impiego.

Art. 28.

1. Per far fronte alle prescrizioni ed ai compiti individuati dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono autorizzate ad assumere fino a 200 unità di personale, ripartite dal Ministro dell'ambiente in proporzione alle dichiarazioni risultanti in ogni regione ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.

2. All'onere relativo le regioni e le province autonome fanno fronte con un trasferimento di 5.000 milioni di lire, ripartito secondo i medesimi criteri del comma 1, attuato dal Ministro dell'ambiente.

3. La relativa spesa è da imputare al capitolo 7104 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente per l'anno 1992 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 29.

1. Per la predisposizione della banca dati di competenza del Ministero dell'ambiente, di cui alla lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è stanziata la somma di lire 5.000 milioni, da imputare sul programma SINA, di cui al capitolo 4, sezione terza, della deliberazione del CIPE del 3 agosto 1990 recante «Programma triennale per la tutela ambientale».

2. Per la realizzazione dei *software* di cui al comma 1 sono abilitati a presentare offerte consorzi pubblici e privati nonché, in forma singola od associata, qualificate imprese e associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'ambiente ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ANNESSE A

(articolo 19)

ALLEGATO V-bis. INFORMAZIONI CHE SI DOVRANNO FORNIRE
ALLA COMMISSIONE IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 13.

Commissione delle Comunità Europee	RAPPORTO D'INCIDENTE RILEVANTE Foglio 1 di 7																																												
<p>0. INCIDENTE - RAPPORTO - AUTORITÀ</p> <p>0.1. Numero incidente <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <small>x x y y n n</small></p> <p>0.2. Numero rapporto <input type="text"/> <input type="text"/> 0.3. Data rapporto <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>0.4. Autorità incaricata del rapporto:</p> <p>0.4.1. Abbreviazione:</p> <p>0.4.2. Indirizzo:</p>																																													
<p>1. DATI GENERALI</p> <p>1.1 Data e ora dell'incidente: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <small>a m g h</small></p> <p>1.2 Stabilimento:</p> <p>1.3 Indirizzo (Paese, Regione, ecc.):</p> <p>1.4. Attività principali</p> <table border="0"> <tr> <td>Ceramica, cemento, ind. metalli</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Ind. legno, carta ecc.</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Ind. zolfo, fosforo, alcali, alogeni</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Tratt. e stocc. rifiuti</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Zucchero, Amido e Fermentazione</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Attività di stoccaggio</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Ind. Additivi alimentari</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Ind. del carbone</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Ind. Petrochimica</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Procedimento Gas</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Raffineria petrolifera</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Ind. Pesticidi</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Vernici rivestimenti superfici</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Ind. idrica</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Industria chimica generale</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Saponi e detersivi</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Industria elettrolitica</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Altre industrie</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Industria del vetro</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Industria farmaceutica</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>1.4.1. Descrizione:</p> <p>1.5. Impianto in cui è avvenuto l'incidente:</p> <p>Imp. processo * <input type="checkbox"/> Imp. ausiliario <input type="checkbox"/> Imp. stoccaggio <input type="checkbox"/></p> <p>Imp. carico e scarico <input type="checkbox"/> Altri <input type="checkbox"/></p> <p>1.5.1. Descrizione:</p>		Ceramica, cemento, ind. metalli	<input type="checkbox"/>	Ind. legno, carta ecc.	<input type="checkbox"/>	Ind. zolfo, fosforo, alcali, alogeni	<input type="checkbox"/>	Tratt. e stocc. rifiuti	<input type="checkbox"/>	Zucchero, Amido e Fermentazione	<input type="checkbox"/>	Attività di stoccaggio	<input type="checkbox"/>	Ind. Additivi alimentari	<input type="checkbox"/>	Ind. del carbone	<input type="checkbox"/>	Ind. Petrochimica	<input type="checkbox"/>	Procedimento Gas	<input type="checkbox"/>	Raffineria petrolifera	<input type="checkbox"/>	Ind. Pesticidi	<input type="checkbox"/>	Vernici rivestimenti superfici	<input type="checkbox"/>	Ind. idrica	<input type="checkbox"/>	Industria chimica generale	<input type="checkbox"/>	Saponi e detersivi	<input type="checkbox"/>	Industria elettrolitica	<input type="checkbox"/>	Altre industrie	<input type="checkbox"/>	Industria del vetro	<input type="checkbox"/>			Industria farmaceutica	<input type="checkbox"/>		
Ceramica, cemento, ind. metalli	<input type="checkbox"/>	Ind. legno, carta ecc.	<input type="checkbox"/>																																										
Ind. zolfo, fosforo, alcali, alogeni	<input type="checkbox"/>	Tratt. e stocc. rifiuti	<input type="checkbox"/>																																										
Zucchero, Amido e Fermentazione	<input type="checkbox"/>	Attività di stoccaggio	<input type="checkbox"/>																																										
Ind. Additivi alimentari	<input type="checkbox"/>	Ind. del carbone	<input type="checkbox"/>																																										
Ind. Petrochimica	<input type="checkbox"/>	Procedimento Gas	<input type="checkbox"/>																																										
Raffineria petrolifera	<input type="checkbox"/>	Ind. Pesticidi	<input type="checkbox"/>																																										
Vernici rivestimenti superfici	<input type="checkbox"/>	Ind. idrica	<input type="checkbox"/>																																										
Industria chimica generale	<input type="checkbox"/>	Saponi e detersivi	<input type="checkbox"/>																																										
Industria elettrolitica	<input type="checkbox"/>	Altre industrie	<input type="checkbox"/>																																										
Industria del vetro	<input type="checkbox"/>																																												
Industria farmaceutica	<input type="checkbox"/>																																												

(*) Riferirsi all'Allegato I e dettagliare nella descrizione.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Commissione delle Comunità Europee	RAPPORTO D'INCIDENTE RILEVANTE Foglio 2 di 7
<p>2. TIPO DI INCIDENTE</p> <p>2.1. Esplosione: <input type="checkbox"/></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p style="text-align: center;">Indicare, quando è possibile, se:</p> <p>Detonazione: <input type="checkbox"/> Deflagrazione: <input type="checkbox"/></p> </div> <p style="margin-left: 40px;">Instabilità delle sostanze chimiche <input type="checkbox"/></p> <p style="margin-left: 40px;">Esplosione da miscela Gas/Vapori infiammabili <input type="checkbox"/></p> <p style="margin-left: 40px;">Esplosione da Polveri infiammabili <input type="checkbox"/></p> <p style="margin-left: 40px;">Esplosione confinata di Vapori e/o Polveri <input type="checkbox"/></p> <p style="margin-left: 40px;">Esplosione da Transizione rapida di fase <input type="checkbox"/></p> <p style="margin-left: 40px;">Esplosione da reazione sfuggente <input type="checkbox"/></p> <p style="margin-left: 40px;">Esplosione da collasso termico di recipienti <input type="checkbox"/></p> <p>2.1.1. Sostanza(e) coinvolta: (*)</p> <p style="margin-left: 40px;">.....</p> <p>2.1.2. Quantità: Kg.</p> <p>2.2 Incendio: <input type="checkbox"/></p> <p style="margin-left: 40px;">Incendio di Recipiente o di Pozza infiammabile <input type="checkbox"/></p> <p style="margin-left: 40px;">Inc. di Rilasci Gassosi/Vapori ad alta velocità <input type="checkbox"/></p> <p style="margin-left: 40px;">Inc. di Vapori emessi a bassa velocità <input type="checkbox"/></p> <p style="margin-left: 40px;">Inc. di Polveri infiammabili <input type="checkbox"/></p> <p>2.2.1. Sostanza(e) coinvolta: (*)</p> <p style="margin-left: 40px;">.....</p> <p>2.2.2. Quantità: Kg.</p> <p>2.3. Rilascio sostanze pericolose: <input type="checkbox"/></p> <p style="margin-left: 40px;">Rilascio di sostanza infiammabile: <input type="checkbox"/></p> <p style="margin-left: 40px;">Rilascio di sostanza tossica: <input type="checkbox"/></p> <p>2.3.1. Sostanza(e) coinvolta: (*)</p> <p style="margin-left: 40px;">.....</p> <p>2.3.2. Quantità: Kg.</p>	

(*) Riportare il nome chimico e il numero di CAS/numero CEE, se esiste. In opzione riportare il nome commerciale.

Commissione delle Comunità Europee	RAPPORTO D'INCIDENTE RILEVANTE Foglio 3 di 7
<p>3. CIRCOSTANZE DELL'INCIDENTE</p> <p>3.1. Condizioni originarie ed operative del sistema:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>3.2. Evento iniziale e conseguenze:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>3.3. Sistemi di sicurezza o di intervento degli operatori:</p> <p>.....</p> <p>3.4. Altri sistemi coinvolti e condizioni operative:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>3.5. Condizioni dell'ambiente e dell'atmosfera: (se pertinente)</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>3.6. Descrizione dell'incidente:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	

<p>Commissione delle Comunità Europee</p>	<p>RAPPORTO D'INCIDENTE RILEVANTE Foglio 4 di 7</p>
<p>4. MISURE DI EMERGENZA INTRAPRESE</p> <p>4.1. All'interno dello stabilimento:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>4.2. All'esterno dello stabilimento:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>5. ANALISI DELLE CAUSE</p> <p>5.1. Definite: <input type="checkbox"/></p> <p>Descrizione:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>5.2. Sotto indagine: <input type="checkbox"/></p> <p>5.2.1. Tempo di attesa: mesi</p> <p>5.3. Indefinite dopo indagine: <input type="checkbox"/></p>	

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Commissione delle Comunità Europee	RAPPORTO D'INCIDENTE RILEVANTE Foglio 5 di 7															
<p>6. NATURA ED ESTENSIONE DEL DANNO</p> <p>6.1. All'interno dello stabilimento</p> <p>6.1.1. Danni alle persone</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 60%;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;"></th> <th style="width: 20%;">Morti</th> <th style="width: 20%;">Ospedalizzati</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Per esplosione</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Per incendio</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Per rilascio</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTALE</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </div> <div style="width: 35%; text-align: right;"> <p>6.1.2. Persone esposte</p> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 25px; margin: 10px auto;"></div> </div> </div> <p>6.1.3. Danni materiali: Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ammontare:</p> <p style="margin-left: 20px;">Tipo:</p> <p>6.1.4. Il pericolo è cessato: <input type="checkbox"/></p> <p style="margin-left: 20px;">Il pericolo persiste: <input type="checkbox"/></p> <p style="margin-left: 20px;">Tipo di danno:</p>			Morti	Ospedalizzati	Per esplosione			Per incendio			Per rilascio			TOTALE		
	Morti	Ospedalizzati														
Per esplosione																
Per incendio																
Per rilascio																
TOTALE																

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Commissione delle Comunità Europee	RAPPORTO D'INCIDENTE RILEVANTE Foglio 6 di 7															
<p>6.2. All'esterno dello stabilimento</p> <p>6.2.1. Danni alle persone 6.2.2. Persone esposte</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="width: 35%;">Morti</th> <th style="width: 35%;">Ospedalizzati</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Per esplosione</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Per incendio</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Per rilascio</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">TOTALE</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"><input type="checkbox"/></div> <p>6.2.3. Danni materiali: Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ammontare:</p> <p style="margin-left: 20px;">Tipo:</p> <p>6.2.4. Danni allo stabilimento: Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ammontare:</p> <p>6.2.5. Il pericolo è cessato: <input type="checkbox"/></p> <p>6.2.6. Il pericolo persiste: <input type="checkbox"/></p> <p style="margin-left: 20px;">Tipo di danno:</p> <p>6.3. Mappa della zona incidentata e massima densità di popolazione (*)</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>			Morti	Ospedalizzati	Per esplosione			Per incendio			Per rilascio			TOTALE		
	Morti	Ospedalizzati														
Per esplosione																
Per incendio																
Per rilascio																
TOTALE																

(*) Per esplosione: mappa della sovrappressione e dell'energia totale coinvolta (Magnitudo assoluta o TNT equivalente).

Per incendio: mappa del fronte di fiamma e radiazione termica.

Per rilascio: mappa della concentrazione della(e) sostanza(e) emessa(e).

Commissione delle Comunità Europee	RAPPORTO D'INCIDENTE RILEVANTE Foglio 7 di 7
<p>7. MISURA A MEDIO E LUNGO TERMINE</p> <p>7.1. Misure volte ad alleviare gli effetti dell'incidente:</p> <p>7.1.1. All'interno dello stabilimento:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>7.1.2. All'esterno dello stabilimento:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>7.2. Misure volte ad evitare che si riproducano incidenti rilevanti analoghi:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	

ANNESSO B

(articolo 19)

Sezione A1

<u>Ente Compilatore</u>		
.....		
(N. Progressivo)		
(es. MI/PIOLT/0001/001)		
(es. MI/20096/0001/001)		
.....		
(Comune - USL - ecc.)		
.....		
(indirizzo)		
.....		
(Prov.)	(comune)	(telefono)

Sezione A2

<u>Classe</u> / / /
(A - B1 - B2 - C)	(data)	(N. Progressivo)
<u>Impianto</u>	
	(eventuale codice azienda)	
	
	(tipologia da all.to 1°: es. produz. sostanze inorganiche)	
	
	(es. produzione ammoniacca)	
<u>Stabilimento di</u>	
	(ragione sociale)	
	
	(ubicazione)	
(.....)
(Prov.)	(comune)	(telefono)

Sezione A3

<u>Rif. Pubblica Amministrazione</u> / / /
	(N. Progressivo)
<u>Responsabile Informazione Pubblica</u>	
Ente/Ufficio	(.....)
	(telefono)
.....	(.....)
(indirizzo)	(comune)
	(Prov.)
ev. Riferimento Nominativo	
<u>Responsabile Primo Intervento</u>	
Ente/Ufficio	(.....)
	(telefono)
.....	(.....)
(indirizzo)	(comune)
	(Prov.)
ev. Riferimento Nominativo	
<u>Responsabile Piano di Emergenza Esterna</u>	
Ente/Ufficio	(.....)
	(telefono)
.....	(.....)
(indirizzo)	(comune)
	(Prov.)
ev. Riferimento Nominativo	

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Sezione A5

Evento iniziale		Condizioni	/...../...../..... (N. Progressivo)	
Incendio:	si	localizzato	0	in fase liquida	0
	no			in fase gas vapore ad alta velocità	0
		in aria	0	in fase gas vapore	0
Esplosione:	si	confinata		0	
	no	non confinata		0	
		transizione rapida di fase		0	
Rilascio di sostanze pericolose:	si	in fase liquida	0	in acqua	0
				sul suolo	0
	no	in fase gas/vapore	0	ad alta o bassa velocità di rilascio	0

Sezione A6

Tipo di rischio/...../...../..... (N. Progressivo)
.....	
.....	
.....	
.....	
es. liberazione di sostanze tossiche per ingestione/inalazione/contatto; irraggiamento (sfera di fuoco) onde d'urto (rottura vetri), ecc.	
Misure di prevenzione e sicurezza adottate	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
es. sistemi di allarme automatico e di arresto di sicurezza; serbatoi di contenimento; barriere antincendio; ecc. (come da rif. par. 3 DPCM 31/3/89), specificare conclusioni istruttoria P.A.	

Sezione A7

.. / / / ...

(N. Progressivo)

Mezzi di segnalazione di incidente

.....
.....
.....
.....

(es. sirene, altoparlanti, campane, ecc.).

Comportamento da seguire

.....
.....
.....
.....

(specificare i diversi comportamenti; in generale è opportuno: non lasciare l'abitazione, fermare la ventilazione, chiudere le finestre, seguire le indicazioni date dalle autorità competenti).

Mezzi di comunicazione previsti

.....
.....
.....
.....

(specificare quali: es. radio locale, Tv locale, altoparlanti, ecc.).

Presidi di pronto soccorso

.....
.....
.....
.....

(es. intervento VV.FF., Protezione civile e forze dell'ordine; allerta di ambulanze ed ospedali, blocco e incanalamento del traffico, ecc.).

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**SCHEDA DI INFORMAZIONE
SUI RISCHI D'INCIDENTE RILEVANTE
(parte « B »)**

Sezione B 1

Ente compilatore		
..... / / /		
(N. Progressivo)		
(es.: MI/PIOLT/0001/001)		
(Comune - USI - ecc.)		
(indirizzo)		
(prov.)	(comune)	(telefono)

Sezione B 2

<p>_____</p> <p>n. (DPR n. 1751)</p> <p>.....</p> <p>_____</p> <p>Quantità (> < di ...)</p>	<p align="center">Sostanza:</p> <p>.....</p> <p>Codice aziendale</p> <p>Utilizzazione:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="padding: 2px;">mat. prima</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;"><input type="radio"/></td> <td style="padding: 2px;">solvente</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;"><input type="radio"/></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">intermedio</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;"><input type="radio"/></td> <td style="padding: 2px;">catalizzatore</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;"><input type="radio"/></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">prod. finito</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;"><input type="radio"/></td> <td style="padding: 2px;">altro</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;"><input type="radio"/></td> </tr> </table>	mat. prima	<input type="radio"/>	solvente	<input type="radio"/>	intermedio	<input type="radio"/>	catalizzatore	<input type="radio"/>	prod. finito	<input type="radio"/>	altro	<input type="radio"/>
mat. prima	<input type="radio"/>	solvente	<input type="radio"/>										
intermedio	<input type="radio"/>	catalizzatore	<input type="radio"/>										
prod. finito	<input type="radio"/>	altro	<input type="radio"/>										

Sezione B 3

<p align="center">Identificazione</p> <p>Nome chimico:</p> <p>Nomi commerciali e sinonimi:</p> <p>Nomenclatura Chemical Abstract:</p> <p>Numero di registro CAS:</p> <p>Numero CEE:</p> <p>Numero DPR n. 175 del 1988:</p> <p>Formula Bruta:</p> <p>Peso molecolare:</p> <p>Formula di struttura:</p>
--

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Sezione B 4

Caratteristiche chimico fisiche

Stato fisico:
Colore:
Odore:
Solubilità in acqua:
Solubilità nei principali solventi organici:
Densità:
Peso specifico dei vapori, relativo all'aria:
Punto di fusione:
Punto di ebollizione:
Punto di infiammabilità:
Limiti inferiore superiore di infiammabilità in aria (% in volume):
Temperatura di autoaccensione:
Tensione di vapore:
Reazioni pericolose:

Sezione B 5

Classificazione ed etichettatura

Di legge Provvisoria Non richiesta

Simbolo di pericolo:
Indicazione di pericolo:
Frase di rischio:
Consigli di prudenza:

Sezione B 6

Informazioni tossicologiche

Vie di penetrazione
Ingestione Inalazione Contatto

Tossicità acuta
Tossicità cronica
Corrosività/Potere irritante
— cute
— occhio
Potere sensibilizzante
Cancerogenesi
Mutagenesi
Teratogenesi

Sezione B 7

Informazioni ecotossicologiche			
	Aria	Acqua	Suolo
Specificare:			
- biodegradabilità			
- diffusione			
- persistenza			
- bioaccumulo / bioconcentrazione			

**SCHEDA DI INFORMAZIONE
SUI RISCHI D'INCIDENTE RILEVANTE
(parte « C »)**

Sezione C 1

Controlli sanitari di legge (DPR 303/56)

Sezione C 2

Limiti di esposizione

Sezione C 3

Criteri di immagazzinamento

Sezione C 4

Norme per il trasporto		
Trasporto stradale e ferroviario		
RID/ADR: classe		N.
CT/FS: Categoria		N.
Trasporto marittimo		
IMO ONU n.	Classe	IMDG Cod pag.:
DPR n. 1008/1968 e suss. mod.	Classe	Sigla
Trasporto aereo		
ICAO/IATA: ONU n.	Classe	

Sezione C 5

Criteria per la manipolazione

Sezione C 6

Interventi in caso di emergenza interna
1) Primo soccorso in caso di:
- Contatto con gli occhi:
- Contatto con la cute:
- Ingestione:
- Inalazione:
2) Perdita o spandimenti:
3) Incendio:

Sezione C 7

Scheda di impianto

Riportare:

- Fasi più significative del processo produttivo
- Dispositivi finalizzati alla sicurezza dell'impianto
- Modalità operative per assicurare le condizioni di sicurezza
- Mezzi di prevenzione e loro ubicazione
- Mezzi di protezione individuale e collettiva e loro ubicazione
- Interventi sull'impianto in caso di emergenza

NOTE ESPLICATIVE

Numero progressivo

Il numero progressivo è costituito da:

- due lettere = sigla della provincia;
- cinque lettere = prime cinque lettere del comune (o numero di cap);
- quattro cifre = determinazione dell'azienda;
- tre cifre = determinazione del singolo impianto.

Classificazione dell'impianto

Gli impianti sono così classificati:

- A = aziende sottoposte ad obbligo di notifica;
- B1 = aziende sottoposte ad obbligo di dichiarazione completa;
- C = aziende sottoposte ai controlli di legge, ma non all'obbligo di inviare una documentazione.